



COMUNE DI AMOROSI

Provincia di Benevento

UFFICIO TECNICO

S.U.A.P.

Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P)

Prot. n. 3423

Addì 19.04.2024

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Fondo sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne . Bando contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Amorosi relativo all'anno 2021.

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e lavalorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo

procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la delibera n. 22 del 08/04/2024, con la quale la Giunta Comunale ha preso atto delle disposizioni dettate dal DPCM 24/9/2020, attivando l'azione di sostegno prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), prevista dal decreto;

VISTA la determina Settore Tecnico n. 20 del 19/04/2024 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema del Bando (Avviso Pubblico) e gli Allegati A) e B);

R E N D E N O T O

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 31.010,00*, a valere sulla quota della seconda annualità di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108;

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e microimprese* - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- Svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Amorosi;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane;
- abbiano sede legale o operativa nel Comune di Amorosi;
- abbiano l'attività in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 24/9/2020 o che l'abbiano intrapresa nel corso dell'anno 2020;
- nel 2021 sono stati oggetto di interventi di chiusura (totale o parziale) o che hanno subito restrizioni a causa del COVID-19;

- alla data di presentazione della domanda non abbiano cessato l'attività.
2. Sono esclusi dal contributo, tra l'altro:
- esercizi commerciali (alimentari e non) che non hanno subito chiusure (totali o parziali) o restrizioni durante il 2021;
 - pompe funebri;
 - farmacie, edicole, tabaccai;
 - attività di assicurazioni.

*ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

ARTICOLO 5 – ULTERIORI CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o soggetto proponente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- b) essere in regola, alla data del 31/12/2021, con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti del Comune di Amorosi; in caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate all'atto della formale comunicazione di avvenuta concessione del contributo, pena la decadenza dello stesso;
- c) non avere contenziosi di qualsiasi natura con il Comune di Amorosi.

ART. 6 - AMBITI DI INTERVENTO

L'ambito d'intervento è determinato come segue: erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione (art. 4, comma 2, lettera a), del DPCM 24/9/2020).

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo viene concesso nella forma del fondo perduto, secondo i seguenti criteri:
 - a) ripartizione tra tutti i richiedenti aventi diritto, ponderata (come indicato alla lettera successiva) fino al completo esaurimento dei fondi;
 - b) la ponderazione andrà effettuata in favore delle imprese in base al fatturato relativo all'anno 2020, suddiviso nelle seguenti 4 fasce:
 - per le Ditte con fatturato da euro 1,00 e fino a euro 10 mila: contributo di euro 1.000,00*;
 - per le Ditte con fatturato da euro 10.001,00* fino a euro 20 mila: contributo di euro 2.000,00*;
 - per le Ditte con fatturato da euro 20.001,00* fino a euro 35 mila: contributo di euro 3.000,00*;
 - per le Ditte con fatturato da euro 35.001,00* e oltre: contributo di euro 4.000,00*;
2. Il contributo "una tantum" sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi, seguendo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo del Comune di Amorosi delle domande ritenute regolari e ammissibili, da presentare secondo le modalità previste al successivo art. 6;
3. Il contributo sarà erogato in via prioritaria alle imprese che non hanno già beneficiato del "Fondo sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne" di cui al DPCM suindicato per l'annualità 2020;
4. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19, ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17/3/2020, n. 18, fatte salve eventuali diverse previsioni legislative in materia.

ARTICOLO 8 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano un'istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4, 5 e 7, secondo il format allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso;
2. L'istanza deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al sotto riportato indirizzo del Comune di Amorosi: protocollo@pec.comune.amorosi.bn.it entro e non oltre il giorno **06 Maggio 2024**.
3. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
4. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'allegato A, dovrà essere corredata da:
 - a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).
5. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
6. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
7. Non potranno essere accolte le domande:
 - predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente avviso;
 - presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
 - predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni del presente avviso (fatta salva la possibilità di integrare la documentazione o fornire chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - non sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa;
 - non corredate dell'attestazione allegato B al presente avviso;
8. Il Comune di Amorosi non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il R.U.P. procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali acorredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il RUP assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

2. Al termine dell'esame di ricevibilità e ammissibilità, il RUP procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili;

3. Nel caso le risorse disponibili sono inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il RUP provvederà a dare corso ad una procedura valutativa utilizzando i seguenti criteri:

Sarà data priorità alle imprese che non hanno già beneficiato del "Fondo sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne" di cui al DPCM suindicato per l'annualità 2020 ed alle attività economiche maggiormente colpite dai provvedimenti restrittivi statali e regionali durante l'emergenza COVID-19, secondo l'ordine che segue:

- a) pubblici esercizi (bar, ristoranti ed esercizi similari);
 - b) estetisti;
 - c) acconciatori;
 - d) attività economiche (artigiani e commercianti) che nel 2021 sono stati oggetto di misure restrittive (chiusura totale o parziale);
 - e) attività ricettive extra - alberghiere;
4. Al termine della procedura valutativa, il RUP procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute;
5. Per la specificità della materia e per il concentrarsi di numerosi adempimenti da porre in essere, il RUP si potrà avvalere anche di altre strutture presenti all'interno dell'Ente;
6. Il provvedimento finale sarà approvato con determina dello scrivente Responsabile del Servizio.
7. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il RUP, al termine della valutazione delle domande, approva l'elenco di quelle:
- ammissibili a contributo;
 - non ammissibili per carenza di risorse;
 - irricevibili/inammissibili, dando indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: www.comune.amorosi.bn.it
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
5. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
6. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice Unico di Progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili;
2. Sono espressamente escluse forme diverse di pagamento (carte di credito, carte prepagate, ecc.....).

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente avviso, con gli allegati modelli A e B, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Amorosi: www.comune.amorosi.bn.it
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: utc@comune.amorosi.bn.it oppure telefonando allo 0824/970212;
3. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/90 e smi e del decreto leg/vo n. 33/2013;
4. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità connesse unicamente alla procedura in essere;

5. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Sig.: Geom. Antonio BATTAGLINO .

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del contributo è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune. Anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti, potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure di cui al DPR n. 445/2000 per dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO 15 – REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Melizzano.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 17 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati"(GDPR).

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di AMOROSI, il quale si riserva la facoltà, in

- qualsiasi fase del procedimento e/o per qualsiasi altra causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti;
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive;
 3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi a contributo.

ARTICOLO 18 - ALLEGATI

Allegati A e B.

IL RESPONSABILE

F.to Geom. Antonio BATTAGLINO